

Invio PEC

Al Sindaco del Comune di Grosseto

Al Presidente della GROSSETOFIERE SPA

PEC: [grossetofiere@pec.it](mailto:grossetofiere@pec.it)

Oggetto: Parere per l'esposizione di animali

Manifestazione Fiera del Madonnino – Game Fair Italia presso la sede di Grosseto Fiere loc. Braccagni nei giorni dal 25 al 28 aprile 2024

In riscontro alla nota in oggetto, per quanto previsto dall'art.14 della Legge regionale n. 59/2009, il parere favorevole alla esposizione di animali nell'ambito della manifestazione in oggetto è subordinato alle condizioni sottoelencate.

### MISURE GENERALI

La vigilanza sanitaria nell'ambito della rassegna zootecnica viene svolta dal personale veterinario afferente alle Unità Funzionali SPVSA dell'Azienda USL Toscana Sudest.

Gli animali e la documentazione sanitaria di scorta possono essere sottoposti a controllo veterinario prima dell'ingresso alla mostra.

Le strutture devono garantire il benessere degli animali, sia nelle operazioni di carico e scarico che durante la permanenza all'interno del recinto fieristico. Le gabbie e i contenitori da esposizione devono rispondere ai requisiti strutturali e igienico sanitari tali da rispettare le condizioni di benessere degli animali esposti, conformemente alle caratteristiche etologiche di ciascuna specie.

Gli spazi in cui si tiene la rassegna devono essere puliti, disinfettati e disinfestati, prima e dopo lo svolgimento della manifestazione.

Le deiezioni devono essere raccolte e stoccate in apposite aree o contenitori.

Deve essere presente un impianto di lavaggio e disinfezione degli automezzi, attrezzature e animali.

Deve essere istituito, a cura dell'Ente organizzatore, un servizio di assistenza zoiatrica per tutta la durata della rassegna.

Gli operatori professionisti degli animali sono responsabili della sanità, benessere, prevenzione del rischio di malattie e biosicurezza dei propri animali, e sono quindi tenuti a cooperare (Capo 3, Sez. 1, art. 10 del Reg. CE 429/2016) con i Veterinari Ufficiali nel segnalare ogni caso, anche sospetto di malattia, di cui agli articoli 5, 6 e 9 Reg. CE 429/2016 e all'articolo 61 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

Gli animali, qualunque ne sia la specie, non potranno essere ammessi alla manifestazione se non in possesso dei requisiti sanitari



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore dr. Giorgio Briganti

Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare - Zona Grossetana – Amiata Grossetana - Colline Metallifere  
Responsabile Dr. Marcello Periccioli

via Cimabue n.109 58100 Grosseto  
0564485161/0564485653-54  
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Responsabile procedimento  
dr.ssa Carla Gagna

Via Cimabue, 109 – 58100 Grosseto  
tel. 0564 483887  
e-mail carla.gagna@uslsudest.toscana.it



Struttura organizzativa  
certificata ISO 9001:2015

SEDE OPERATIVA SIENA  
piazza Carlo Rosselli, 26 53100 Siena  
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO  
via Cimabue, 109 58100 Grosseto  
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO  
via Piero Calamandrei, 173 - 52100 Arezzo  
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE  
via Piero Calamandrei, 173  
52100 Arezzo  
centralino: 0575 2551  
P.I. e C.F.: 02236310518

WEB:  
[www.uslsudest.toscana.it](http://www.uslsudest.toscana.it)

PEC:  
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

sottoelencati.

Tutti gli animali dovranno essere dotati delle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente per ogni singola specie.

Gli animali movimentati all'interno del territorio italiano dovranno essere scortati dal Documento di Accompagnamento (secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 7-8, decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, ex "Modello 4" dell'ordinamento precedente), opportunamente validato o con attestazione dell'esito favorevole della visita sanitaria o con allegate le prove effettuate sui capi (nei casi previsti da norme sanitarie specifiche). Per la movimentazione di animali verso mostre fiere e mercati, la BDN consente la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato con modalità movimentazioni verso "fiera / mercato" che prevede la data di rientro nello stabilimento di partenza entro 7 giorni dall'uscita (punto 26 capitolo 5 del Manuale Operativo I&R) .

Gli animali introdotti da Paesi Membri dell'Unione Europea dovranno essere scortati da certificati conformi a quanto previsto al Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/403.

Il codice identificativo della manifestazione da indicare sul Documento di Accompagnamento o sulle certificazioni internazionali è:

IT011GR01M

Eventuali partite di animali sprovviste delle certificazioni richieste non potranno accedere al quartiere fieristico.

## **MISURE SPECIFICHE PREVISTE PER CIASCUNA SPECIE**

### **BOVINI \_BUFALINI**

Gli animali per accedere agli stabilimenti fieristici devono:

Nei confronti della **TUBERCOLOSI BOVINA**:

provenire da allevamenti indenni da infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis*. Inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio indenne; oppure
- gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca dell'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* nei 30 giorni precedenti la partenza; oppure
- sono animali di età inferiore alle 6 settimane.

Nei confronti della **BRUCELLOSI BOVINA**:

provenire da allevamenti indenni per *B. abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*. Inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio indenne; oppure
- gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova sierologica nei confronti della Brucella nei 30 giorni precedenti la partenza; oppure
- sono animali di età inferiore ai 12 mesi.

Nei confronti della **LEUCOSI BOVINA**:

- il territorio nazionale è riconosciuto indenne pertanto saranno accettati solo animali provenienti da allevamenti indenni nei confronti della Leucosi Bovina Enzootica.

Nei confronti della **IBR**:

- gli animali devono essere scortati da certificazione che attesti che sono stati sottoposti ad una prova sierologica IBR negativa nel caso non siano stati vaccinati, o IBR\_gE negativa nel caso in cui siano vaccinati;
- sono esentati dalla certificazione di cui sopra, gli animali di età inferiore ai 9 mesi e quelli che provengono da allevamenti indenni da IBR.

Nei confronti della **FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI** (sierotipi 1-24):

- gli animali devono essere conformi a quanto previsto dall' allegato V, parte II, sezione 1, punti da 1 a 3 del Reg. 689/2020/CE.

## **OVINI – CAPRINI**

Gli animali per accedere agli stabilimenti fieristici devono:

Nei confronti della **BRUCELLOSI OVI-CAPRINA**:

provenire da allevamenti indenni per B. abortus, B. melitensis e B. suis. Inoltre deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- l'allevamento è situato in uno Stato membro o in una sua zona avente la qualifica di territorio indenne; oppure
- gli animali devono essere sottoposti, con esito negativo, ad una prova sierologica nei confronti della Brucella nei 30 giorni precedenti la partenza; oppure
- gli animali hanno un'età inferiore ai sei mesi.

Nei confronti della **FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI** (sierotipi 1-24):

- gli animali devono essere conformi a quanto previsto dall' allegato V, parte II, sezione 1, punti da 1 a 3 del Reg. 689/2020/CE.

## **SUINI**

I suini movimentati dovranno provenire da stabilimenti indenni da malattia di Aujeszky

## **EQUIDI**

Gli equidi introdotti dovranno essere scortati dal:

- documento di identificazione (Passaporto/SLID) che attesti l'iscrizione all'anagrafe equina nazionale conformemente a quanto previsto dal DM 30 settembre 2021 e relative procedure/istruzioni di attuazione;

Tutti gli equidi di età superiore ai dodici mesi, saranno ammessi alla manifestazione a condizione abbiano subito i controlli previsti dal Decreto 02 febbraio 2016 "Piano Nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi" (GU Serie Generale n.96 del 26-4-2016), ovvero dovranno essere controllati per l'anemia infettiva secondo la periodicità/validità indicata nel succitato decreto e gli esiti dovranno essere trascritti sui relativi passaporti.

Gli equidi provenienti dagli Stati membri dell'unione Europea devono:

- essere correttamente identificati e muniti di Passaporto di cui al Regolamento Comunitario di esecuzione (UE) 2021/963 del 10/06/2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali;
- essere scortati da un certificato di cui al regolamento delegato 2020/688/CE che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (art. 22, art.76 e all. VIII parte 1, punto 1); il modello del certificato sanitario deve essere conforme a quanto previsto dal Reg. 2021/403.

Gli equidi provenienti da paesi terzi dovranno transitare attraverso un Posto di Controllo Frontaliero (PCF) ed essere accompagnati dal "Documento sanitario comune di entrata" (DSCE) emesso dal PCF.

## **CANI**

Gli animali dovranno essere:

- regolarmente iscritti all'anagrafe canina,
- di età superiore ai 4 mesi,
- in buone condizioni di salute e regolarmente vaccinati contro le principali malattie infettive proprie della specie;
- sottoposti a trattamento con insettopellenti (prevenzione filaria, leishmania, zecche, pulci ecc).

I cani in provenienza da Stati membri dell'unione Europea dovranno essere accompagnati dal documento di identificazione di cui agli art. 6 e 22 del Regolamento (UE) 576/2013 ("passaporto pet") attestante l'avvenuta vaccinazione antirabbica in corso di validità.

## **LAGOMORFI \_ CONIGLI**

Dovranno provenire da allevamenti in cui non si sono verificati casi di mixomatosi e malattia emorragica virale da almeno 6 mesi e che gli animali, di età superiore a 30 giorni, sottoposti a

vaccinazione contro la mixomatosi e la malattia emorragica virale.

## **AVICOLI**

Il pollame deve provenire da allevamenti ordinari i cui controlli effettuati dalla ASL competente, relativi all'applicazione delle misure di biosicurezza di cui al presente decreto, hanno avuto esito favorevole (D.M. 30 maggio 2023, Allegato A, Capitolo 11).

Gli avicoli in generale devono essere vaccinati nei confronti della Pseudopeste aviare (New Castle Disease).

Inoltre, durante l'esposizione:

- sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto degli animali e loro deiezioni con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e correttamente smaltito in contenitori idonei presenti nell'area della fiera/mercato;
- le aree/locali/gabbie devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
- l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo;
- nelle esposizioni di pollame è vietata la commercializzazione e lo scambio di volatili;
- le gabbie e le voliere devono essere conformi ai requisiti previsti dall'Allegato A del DPGRT n. 38/R del 4 agosto 2011, regolamento di attuazione della Legge RT n. 59/2009.

## **ANIMALI della FAUNA SELVATICA ed ESOTICA**

Dovranno essere scortati da:

- Certificato Veterinario attestante il buono stato di salute (validità 10 giorni).
- Certificato CITES previsto per le specie protette.
- Autorizzazione Prefettizia prevista per le specie che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica.
- Tutte le specie soggette a limitazioni di commercio, in base alla Convenzione di Washington (mammiferi, rettili, uccelli), devono essere detenuti conformemente a quanto disposto dal CITES del Corpo Forestale dello Stato.

## **PICCOLI MAMMIFERI, RETTILI, SAURI, TARTARUGHE ACQUATICHE E TERRESTRI**

- le gabbie, le teche o le voliere devono rispondere ai requisiti previsti all'allegato A del DPGRT n. 38/R del 4 agosto 2011, regolamento di attuazione della Legge RT n. 59/2009.

## **PESCI**

- Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno esserete tenuti possibilmente in coppia.
- E' vietato l'utilizzo di acquari sferici.
- In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio e/o la depurazione e/o l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## **DISCIPLINA DEI TRASPORTI:**

I trasportatori all'ingresso della mostra dovranno esibire l'attestazione di avvenuta disinfezione mediante un cartello esposto sull'automezzo, timbrato e firmato dal trasportatore e riportante il numero di targa e l'ora dell'avvenuto trattamento.

Gli automezzi prima del carico e subito dopo lo scarico nel recinto fieristico dovranno essere lavati, disinfettati ed irrorati con insetticidi piretroidi.

N.B.: Si avanza riserva circa la piena osservanza delle norme sanitarie e aggiornamenti normativi che da oggi fino allo svolgimento della manifestazione dovessero essere emanate dal Ministero della Salute o dalla Regione Toscana, a seguito di mutate condizioni sanitarie.

Il Responsabile di Unità Funzionale  
Dr. Marcello Periccioli